

# ACCORDO INTERCANTONALE NEL SETTORE DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE SVIZZERE (CONCORDATO SULLE SCUOLE UNIVERSITARIE)

Rapporto esplicativo concernente il progetto di accordo posto in consultazione  
dal 2 luglio al 31 dicembre 2012



**EDK | CDIP | CDPE | CDEP |**

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren  
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique  
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione  
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica



Editore:

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

Titolo dell'edizione francese:

Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (Concordat sur les hautes écoles). Rapport explicatif concernant le projet d'accord soumis à consultation du 2 juillet au 31 décembre 2012

Titolo dell'edizione tedesca:

Interkantonale Vereinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulkonkordat). Erläuterungen zum Konkordatsentwurf für die Vernehmlassung vom 2. Juli 2012 bis 31. Dezember 2012

Ordinazioni presso:

Segretariato generale CDPE

Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casella postale 660, 3000 Berna 7

**[www.cdpe.ch](http://www.cdpe.ch) > Attualità > Consultazione in corso**

©2012, Segretariato generale CDPE

Stampa:

Ediprim SA, Bienne

# SOMMARIO

<b>IL TESTO IN BREVE: DI COSA SI TRATTA?</b>	<b>3</b>
<b>1 CONTESTO</b>	<b>5</b>
1.1 Base costituzionale	5
1.2 Tre atti normativi richiesti – nessuna nuova regolamentazione senza concordato	5
1.3 Contenuti del concordato basato sulla legge federale	6
1.4 La Legge sull'aiuto alle università e la Legge sulle scuole universitarie professionali saranno sostituite	6
1.5 Alte scuole pedagogiche incluse nella regolamentazione	7
<b>2 LA CONFERENZA SVIZZERA DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE, ORGANO COMUNE DELLA CONFEDERAZIONE E DEI CANTONI</b>	<b>8</b>
2.1 Partecipazione di tutti i cantoni	8
2.2 Conferenza in due configurazioni	8
2.3 Competenze dell'Assemblea plenaria	9
2.4 Competenze del Consiglio delle scuole universitarie	10
2.5 Decisioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie	11
<b>3 COMMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO ACCORDO</b>	<b>12</b>
I Disposizioni generali	12
II Organi comuni	17
III Conferenza dei cantoni concordatari	25
IV Finanziamento intercantonale delle scuole universitarie	26
V Protezione dei titoli	26
VI Disposizioni finali	27
<b>4 IL CONCORDATO</b>	<b>30</b>
Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie). Testo del 21 giugno 2012 posto in consultazione	30

**5 APPROFONDIMENTI** **37**

---

**ALLEGATI** **38**

---

Allegato 1: Effettivo degli studenti per ogni membro del Consiglio delle  
scuole universitarie 38

---

Allegato 2: Cantoni responsabili di scuole universitarie pubbliche 39

---

Allegato 3: art. 63a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera 40

---

## IL TESTO IN BREVE: DI COSA SI TRATTA?

La Costituzione federale attribuisce alla Confederazione e ai cantoni, all'art. 63a il compito di provvedere assieme al coordinamento e ad assicurare la qualità nel settore delle scuole universitarie.

Coordinamento e assicurazione della qualità

È per il tramite di organi comuni che la Confederazione e i cantoni sono chiamati a garantire a livello svizzero un alto livello di qualità dell'insegnamento e della ricerca, a ottenere una migliore concertazione dell'offerta e a contribuire affinché le scuole universitarie preservino le loro peculiarità.

Un compito comune della Confederazione e dei cantoni

Gli sforzi di coordinamento realizzati dai cantoni negli ultimi decenni nell'ambito delle scuole universitarie, sia tra loro sia con la Confederazione, nel contesto dei differenti organi e con l'aiuto di diversi strumenti, possono così proseguire. Ciò che è nuovo nel diritto pubblico svizzero e nella politica della formazione, più precisamente nella politica delle scuole universitarie, è che quest'ambito sia considerato come un'entità propria. Le scuole universitarie, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche sono l'oggetto di una conduzione a livello svizzero che sottostà a dei criteri uniformi. Le basi legali attuali della Confederazione (la Legge sull'aiuto alle università e la Legge sulle scuole universitarie professionali) saranno sostituite.

L'ambito delle scuole universitarie preso come un tutt'uno

Per i cantoni, la base legale che permette loro di realizzare questo nuovo mandato costituzionale è l'*Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie)*. Grazie a questo accordo, i cantoni delegano alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie della Confederazione e dei cantoni le competenze indicate all'art. 63a cpv. 5 Cst. (prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi, sul finanziamento e sulla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente onerosi). La delega di queste competenze è il modo per i cantoni di mettere in pratica i nuovi articoli costituzionali sull'educazione.

I cantoni delegano delle competenze alla Conferenza

Conformemente alle disposizioni costituzionali applicabili, la *Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)* definisce gli obiettivi e i principi del coordinamento e costituisce la base del presente *Concordato sulle scuole universitarie*. I due partner che sono la Confederazione e i cantoni concludono comunque una *Convenzione sulla cooperazione* che poggia sulle loro rispettive basi legali. È grazie a questi tre testi giuridici che gli organi comuni, e in particolare la nuova Conferenza svizzera delle scuole universitarie, possono essere istituiti.

Legge federale,  
Concordato,  
Convenzione sulla  
cooperazione

Le tre nuove basi legali porteranno delle modifiche e delle semplificazioni a livello di conduzione politica sul piano nazionale. A livello di scuole universitarie, comunque non cambierà nulla né la loro organizzazione, né la formazione, né la ricerca. I professori e gli studenti non saranno direttamente coinvolti da queste novità. Le competenze della Conferenza svizzera delle scuole universitarie non intaccheranno l'autonomia degli enti responsabili. Unica eccezione: gli ambiti particolarmente onerosi (quali la medicina o la ricerca nelle scienze sperimentali, per esempio) sui quali la Conferenza potrà, conformemente alla Costituzione, stabilire delle regole.

L'autonomia degli  
enti responsabili è  
preservata

# 1 CONTESTO

## 1.1 Base costituzionale

In virtù del nuovo articolo 63a Cst., *Scuole universitarie*, che il popolo svizzero ha accettato nel 2006, la Confederazione e i cantoni hanno assieme la responsabilità nell'ambito delle scuole universitarie. Essi possono all'occorrenza delegare alcuni compiti di coordinamento, in questo ambito, agli organi comuni (prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi, sul finanziamento e sulla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente onerosi)<sup>1</sup>.

La struttura organizzativa sarà considerevolmente semplificata rispetto a oggi: ci sarà solo *una* conferenza delle scuole universitarie, *un* consiglio di accreditamento e *una* conferenza dei rettori, invece del sistema attuale fatto di organi paralleli per le università, per le scuole universitarie professionali e per le alte scuole pedagogiche, ognuno dotato di competenze diverse.

## 1.2 Tre atti normativi richiesti – nessuna nuova regolamentazione senza concordato

D'ora in avanti la Confederazione e i cantoni si dividono la responsabilità di questo settore: essi devono, ognuno per la propria parte creare le basi legali necessarie. La delega di compiti di coordinamento a una conferenza comune si farà quindi indirettamente tramite una legislazione parallela, analoga a quella che sostiene oggi il settore universitario: la Confederazione per il tramite della legge (LPSU) e i cantoni per il tramite del Concordato sulle scuole universitarie, al quale tutti i cantoni potranno aderire. Il terzo elemento sarà un contratto per il tramite del quale i due partner si accorderanno sulle competenze che devono essere delegate: la Convenzione sulla cooperazione tra la Confederazione e i cantoni. Sul piano legale, la conduzione comune nel settore delle scuole universitarie, come suggerito dal mandato costituzionale, può essere fatta solo grazie a questi tre testi giuridici. La legge della Confederazione e il concordato dei cantoni sono intrinsecamente complementari, mentre la Convenzione sulla cooperazione garantisce l'azione comune.

---

**1 Art. 63a (nuovo) Scuole universitarie, cpv. 4: Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni (...)**

### **1.3 Contenuti del concordato basato sulla legge federale**

Ai sensi dell'art. 63a Cst. la legge (LPSU) «definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi (comuni) e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento». La legislazione federale precede di conseguenza gli altri due testi giuridici e definisce, almeno parzialmente, i contenuti del Concordato sulle scuole universitarie e della Convenzione sulla cooperazione tra la Confederazione e i cantoni; essa definisce il contenuto del concordato per tutti gli aspetti che riguardano il coordinamento con la Confederazione, gli obiettivi comuni e la garanzia della qualità. Il concordato approvato dai cantoni si basa in gran parte sulla legge federale, alla quale più volte rinvia.

### **1.4 La Legge sull'aiuto alle università e la Legge sulle scuole universitarie professionali saranno sostituite**

Secondo la nuova concezione dell'articolo costituzionale, il settore delle scuole universitarie forma un tutt'uno. Questo è indispensabile se si vuole disporre di una politica delle scuole universitarie coerente. Il coordinamento a livello svizzero si deve attuare per principio secondo dei criteri uniformi, anche se le università da una parte, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche dall'altra assumono dei compiti distinti nello stesso sistema formativo.

Quindi una sola legge federale, la LPSU, definirà il coordinamento nell'insieme del settore delle scuole universitarie, la promozione delle università e delle scuole universitarie professionali così come l'accreditamento delle scuole universitarie.

La nuova legge sostituirà l'attuale Legge sull'aiuto alle università e l'attuale Legge sulle scuole universitarie professionali, quindi le università e le scuole universitarie professionali avranno nel diritto federale la stessa base legale. La Conferenza universitaria svizzera e il Consiglio svizzero delle scuole universitarie professionali saranno sostituite dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Unire i due settori, il settore universitario e quello delle SUP, in *una sola* legge e in *un solo* organo di conduzione permetterà di meglio considerare le loro interdipendenze, per esempio in materia finanziaria o di passaggio tra i livelli di studio. Ma affinché il nuovo organo di coordinamento possa nascere è necessario il nuovo concordato sulle scuole universitarie.

## 1.5 Alte scuole pedagogiche incluse nella regolamentazione

Le alte scuole pedagogiche, come richiesto dalla Costituzione (art. 63a), che regola l'insieme svizzero delle scuole universitarie, saranno integrate nella conduzione generale del settore delle scuole universitarie e la loro regolamentazione, per quanto possibile, convergerà verso quella delle altre scuole universitarie.

Tuttavia i cantoni, in qualità di autorità responsabile delle scuole, degli insegnanti e di importanti offerte di formazione continua, di risultati di ricerche e di servizi offerti resteranno legati alle ASP per degli interessi particolari. Continueranno a finanziarle, senza sovvenzioni federali. Tuttavia, la legge federale prevede che le ASP possano ottenere delle sovvenzioni federali legate a dei progetti specifici, oltre alle risorse messe già oggi a disposizione dei centri di ricerca.

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) continuerà a riconoscere, sulla base dell'accordo sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali<sup>2</sup>, i diplomi professionali rilasciati dagli istituti di formazione degli insegnanti, questo in analogia con altre professioni regolamentate<sup>3</sup> e indipendentemente dall'accreditamento istituzionale previsto per tutte le scuole universitarie. La regolamentazione dei riconoscimenti dei diplomi è indispensabile alla libera circolazione nazionale e internazionale per l'esercizio della professione. Le condizioni e gli effetti delle decisioni di riconoscimento dei diplomi relativi all'insegnamento per la scuola dell'obbligo e per il secondario II formazione generale così come per le professioni nell'ambito della pedagogia speciale sono definiti nell'Accordo del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

---

2 **Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali; il riconoscimento da parte della CDPE garantisce la libera circolazione e la mobilità nell'esercizio della propria professione sul piano nazionale e internazionale.**

3 **Per esempio nell'ambito della sanità, dove le professioni sono regolamentate nelle leggi federali corrispondenti: legge sulle professioni mediche, legge sulle professioni psicologiche, legge sulle professioni sanitarie (in preparazione).**

# 2 LA CONFERENZA SVIZZERA DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE, ORGANO COMUNE DELLA CONFEDERAZIONE E DEI CANTONI

## 2.1 Partecipazione di tutti i cantoni

La realizzazione degli obiettivi della nuova regolamentazione nel settore delle scuole universitarie<sup>4</sup> richiede, di principio, la partecipazione di tutti i cantoni. La Costituzione considera che tutti i cantoni fanno parte, più o meno o in una maniera o nell'altra, di enti responsabili di un'università, di una scuola universitaria professionale o di un'alta scuola pedagogica e versano dei considerevoli contributi ai cantoni che ne hanno la responsabilità nell'ambito degli accordi intercantionali sui finanziamenti e la libera circolazione. Inoltre, molte domande che emergono dalla conduzione del settore delle scuole universitarie riguardano l'insieme del sistema formativo e hanno quindi delle ripercussioni sulla sovranità di tutti i cantoni in materia di educazione. Pertanto è previsto di associare tutti i cantoni al coordinamento nell'ambito delle scuole universitarie, come prevede la Costituzione. Un diritto di partecipazione alle decisioni su un certo numero di temi che riguardano l'insieme del sistema delle scuole universitarie spetta ai cantoni. Tutti possono essere rappresentati nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie: la loro rappresentatività varia tuttavia in funzione della loro importanza in seno al sistema delle scuole universitarie (proporzionale al numero di studenti che il cantone rappresenta).

## 2.2 Conferenza in due configurazioni

Per differenziare la partecipazione dei cantoni secondo la dimensione delle scuole universitarie che rappresentano e per poter svolgere efficacemente i loro compiti, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie si riunisce in conformità alla LPSU in due configurazioni: in primo luogo come *Assemblea plenaria* (la Confederazione e tutti i cantoni) e poi come *Consiglio delle scuole universitarie* (la Confederazione e i 14 cantoni responsabili di una scuola universitaria). L'Assemblea plenaria e il

---

4 Cfr. art. 63a cpv. 3 Cst.: «La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie.» e all'art. 1 cpv. 1 LPSU: «La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero.»

Consiglio delle scuole universitarie non sono organi propri, né il Consiglio è un comitato della Conferenza delle scuole universitarie: essi sono delle *configurazioni (o modalità di riunione)* della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

L'Assemblea plenaria si compone di un consigliere federale designato dal Consiglio federale e da un membro di governo di ogni cantone, o più esattamente, in applicazione al Concordato sulle scuole universitarie, di un membro di ogni cantone concordatario. Essa prende le decisioni che riguardano la conduzione del sistema, che definiscono le regole direttamente vincolanti per tutte le parti e/o che hanno delle conseguenze finanziarie dirette o indirette per tutte le parti. Tutte le altre decisioni sono di competenza degli enti responsabili delle scuole universitarie e devono essere prese in seno al Consiglio delle scuole universitarie. I cantoni partecipano alla direzione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie assumendone la vicepresidenza (cfr. art. 14 cpv. 3 LPSU). La presidenza è assicurata dal consigliere federale designato dal Consiglio federale, mentre la doppia vicepresidenza prevista dalla LPSU è assegnata a dei rappresentanti dei cantoni responsabili di una scuola universitaria. Il segretario generale della CDPE così come il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipano alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie con voto consultivo. La legge prevede la partecipazione di altre persone con voto consultivo.

Nel Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie si compone di un consigliere federale competente designato dal Consiglio federale e di 14 membri di governo dei cantoni responsabili di un'università, di una scuola universitaria professionale o di un'alta scuola pedagogica. Secondo la LPSU, un cantone ha diritto a un solo seggio nel Consiglio delle scuole universitarie. Il Concordato sulle scuole universitarie definisce all'art. 6 cpv. 3 e 4 la rappresentatività dei cantoni responsabili di una scuola universitaria in seno al Consiglio.

## **2.3 Competenze dell'Assemblea plenaria**

L'Assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i cantoni. La LPSU le attribuisce all'art. 11 le seguenti competenze:

- definire le condizioni quadro finanziarie per il coordinamento a livello nazionale della politica universitaria di Confederazione e cantoni, fatte salve le loro competenze in materia finanziaria;
- definire i costi di riferimento e le categorie di sussidio;

- formulare raccomandazioni sull'assegnazione di borse di studio e prestiti da parte dei cantoni;
- altre competenze che risultano dalla presente legge.

Nel Concordato, i cantoni si dichiarano d'accordo di esercitare queste competenze in seno all'Assemblea plenaria e quindi di delegarle alla stessa Assemblea.

## 2.4 Competenze del Consiglio delle scuole universitarie

Il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie. La legge federale gli attribuisce all'art. 12 le seguenti competenze, la cui delega è confermata dai cantoni nel Concordato sulle scuole universitarie:

- emanare prescrizioni:
  - sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, sulla denominazione uniforme dei titoli di studio, nonché sulla permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie e all'interno di esse;
  - sulla garanzia della qualità e l'accREDITAMENTO su proposta del Consiglio svizzero di accREDITAMENTO;
  - sul riconoscimento dei diplomi e sulle procedure di riconoscimento di prestazioni di formazione;
  - sulla formazione continua, in forma di prescrizioni quadro unitarie;
- definire le caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria;
- formulare raccomandazioni sui diritti di partecipazione dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, nonché sulla riscossione di tasse universitarie;
- formulare raccomandazioni in materia di denominazioni secondo l'art. 29;
- adottare il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
- decidere in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti;
- coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per l'accesso a determinati cicli di studio;
- esercitare l'alta vigilanza sugli organi che elegge;
- ulteriori competenze che risultano dalla presente legge.

Nel Concordato, i cantoni si dichiarano d'accordo di delegare queste competenze al Consiglio delle scuole universitarie.

## 2.5 Decisioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Nelle due configurazioni, le decisioni si prenderanno a maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti. Nel Consiglio delle scuole universitarie, esse richiederanno inoltre la maggioranza dei punti in funzione del numero di studenti rappresentati (vedi tabella in allegato al Concordato). In entrambi i casi, il parere della Confederazione dovrà andare nella stessa direzione.

La procedura decisionale del Consiglio delle scuole universitarie mette su un piano di uguaglianza, dal punto di vista della partecipazione, i cantoni rappresentati nel Consiglio e dall'altra tiene in considerazione il coinvolgimento più o meno importante dei cantoni in favore del sistema delle scuole universitarie; in questo senso nelle decisioni intervengono non solo il voto che dispone ogni membro, ma anche i punti corrispondenti al numero di studenti che rappresenta il membro nel Consiglio. Il numero di studenti di una scuola universitaria riflette indirettamente l'apporto finanziario degli enti che ne sono responsabili. Una ponderazione che tenesse conto dell'apporto finanziario è stata considerata durante l'elaborazione della legge federale, ma è stata chiaramente rigettata per motivi di diritto pubblico. La concezione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie fa dunque una distinzione nell'attribuzione di competenze alle due modalità di riunioni previste, l'Assemblea plenaria e il Consiglio delle scuole universitarie, e attribuisce il valore del voto dei membri del Consiglio secondo il numero di studenti che frequentano le loro scuole universitarie. La procedura decisionale dell'Assemblea plenaria è definita all'art. 16 LPSU, quella del Consiglio delle scuole universitarie all'art. 17 LPSU.

# 3 COMMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO ACCORDO

Per autorizzare la conclusione di una Convenzione sulla cooperazione con la Confederazione i cantoni hanno bisogno di una base legale sottoforma di concordato. Si tratta dell'*Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie)*, che è una convenzione intercantonale che fissa delle regole di diritto in base all'art. 48 della Costituzione federale. Esso ha formalmente lo stesso statuto giuridico del Concordato del 29 ottobre 1970 sulla coordinazione scolastica (Concordato scolastico del 1970), del 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali o degli Accordi di finanziamento delle scuole universitarie (l'AIU del 1997, ASUP del 2003).

Sebbene il Concordato sulle scuole universitarie non sia una convenzione intercantonale di cooperazione con compensazione degli oneri, il testo prevede di regolamentare eventuali litigi applicando direttamente la *Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI)* (art. 48a cpv. 1 lett. c Cst. legato alla legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, LPFC). Il coinvolgimento dei parlamenti cantonali concordatari nei processi decisionali cantonali sottostà alla regolamentazione dei singoli cantoni; considerata la portata politica dell'attività della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, i cantoni concordatari sono tenuti a informare con tempestività i propri parlamenti dei principali sviluppi nel settore delle scuole universitarie, conformemente all'obbligo di informare previsto nel CQI del 24 giugno 2005.

Se alcuni cantoni non aderiscono al Concordato, la Confederazione ha la possibilità, su richiesta presentata da almeno 18 cantoni, di imporre l'adesione al Concordato sulle scuole universitarie, conformemente all'art. 14 LPFC (art. 48a Cst., art. 68 LPSU).

## I Disposizioni generali

---

### **Art. 1 Scopo**

L'Accordo regola la collaborazione dei cantoni concordatari tra di loro e con la Confederazione per il coordinamento svolto nel settore universitario svizzero. In particolare esso crea le basi necessarie alla realizzazione, con la Confederazione, dei compiti comuni

definiti dalla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LPSU), per:

- a. assicurare il coordinamento, la qualità e la competitività del settore universitario svizzero, segnatamente creando degli organi comuni;
  - b. regolamentare la garanzia della qualità e l'accreditamento;
  - c. garantire la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
  - d. attuare gli obiettivi definiti all'art. 3 della LPSU.
- 

L'Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie) dà ai cantoni le basi legali per delegare, nell'ambito della Convenzione sulla cooperazione, alcuni compiti di coordinamento e di garanzia della qualità nell'ambito delle scuole universitarie a degli organi comuni, in particolare alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Conformemente all'art. 63a Cst. la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) definisce le modalità di coordinamento e garantisce la qualità. La legge federale costituisce dunque non solo il contesto nel quale questo compito si realizza, ma definisce i contenuti della regolamentazione del Concordato sulle scuole universitarie. L'accordo dei cantoni sottoscritto tramite il Concordato è necessario alla concretizzazione e al funzionamento degli organi comuni.

L'articolo iniziale *Scopo* è il riflesso dell'art. 1 della legge federale: *l'art. 1* del Concordato sulle scuole universitarie riprende l'obiettivo principale della LPSU, vale a dire la creazione di uno spazio svizzero delle scuole universitarie coordinato, competitivo e di un alto livello qualitativo. Come la legge federale, il Concordato esprime chiaramente che ha per oggetto il settore delle scuole universitarie a livello svizzero e non la loro regolamentazione, che resta una competenza degli enti che ne sono responsabili. Da questa definizione di scopo, che si rapporta all'intero sistema delle scuole universitarie, derivano al tempo stesso i principali obiettivi dell'azione comune tra Confederazione e cantoni: i cantoni tramite questo articolo si dichiarano pronti ad assicurare con la Confederazione il coordinamento, la qualità e la competitività nell'ambito svizzero delle scuole universitarie, a garantire la qualità tramite l'accreditamento istituzionale delle scuole universitarie e a garantire la ripartizione dei compiti negli ambiti particolarmente onerosi.

Facendo riferimento all'art. 3 della legge federale, il Concordato riprende la lista degli obiettivi:

- a. creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;

- b. creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso;
- c. promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca;
- d. elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;
- e. garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie;
- f. unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;
- g. finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari orientati alle prestazioni;
- h. provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
- i. prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.

La lista degli obiettivi definiti nella legge federale precisa le finalità generali. Si tratta degli obiettivi che la Confederazione e i cantoni considerano più importanti per lo spazio svizzero delle scuole universitarie e che perseguiranno insieme nell'ambito della loro collaborazione, attraverso le competenze di coordinamento che assumeranno nei loro organi comuni, in particolare con la Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Gli obiettivi sono di conseguenza in relazione con le competenze degli organi comuni. Il grado di realizzazione di questi obiettivi politici permetterà di misurare la riuscita dello spazio svizzero delle scuole universitarie. La Costituzione federale accorda alla Confederazione una competenza sussidiaria per i casi in cui gli obiettivi non saranno raggiunti. Se il coordinamento dello spazio svizzero della formazione voluto dalla Costituzione non avesse buon esito, allora la Confederazione, ed è un'innovazione fondamentale, si vedrà assegnata delle competenze sussidiarie concretamente limitate e diverse tra un livello di formazione e l'altro. L'art. 63a cpv. 5 Cst. riapplica al settore delle scuole universitarie il sistema delle competenze federali sussidiarie limitate previste dall'art. 62 cpv. 4 (Scuola).

L'interpretazione più precisa degli obiettivi comuni è di responsabilità degli organi comuni, in particolare della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. La loro formulazione non permette ancora né di dedurre l'una o l'altra competenza decisionale degli organi comuni, né l'uno o l'altro diritto che potrebbero rivendicare le scuole universitarie. Essa però dà a grandi linee l'azione comune della Confederazione e dei cantoni, per esempio limitandola alla creazione di un ambiente favorevole all'insegnamento e alla ricerca di qualità o focalizzandola sulla promozione dei profili delle scuole universitarie e della concorrenza fra loro, puntando sulla creazione di poli e la concentrazione delle offerte o esigendo la maggior coerenza possibile nella politica delle scuole uni-

versitarie, nella ricerca e nell'innovazione. Questi obiettivi hanno un rapporto diretto con l'orientamento della pianificazione della politica universitaria a livello nazionale, che è definito all'art. 36 LPSU. L'importanza della permeabilità e della mobilità nelle e tra le scuole universitarie è l'espressione dell'obbligo costituzionale di rendere permeabile l'insieme dello spazio formativo svizzero (art. 61a Cst.). È importante contemporaneamente evitare le distorsioni della concorrenza tra il terziario A e il terziario B.

---

## **Art. 2 Cantoni concordatari**

<sup>1</sup> I cantoni concordatari sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e partecipano, insieme alla Confederazione, al coordinamento del settore universitario.

<sup>2</sup> È considerato cantone universitario un cantone che è responsabile di una scuola universitaria riconosciuta o di un istituto definito dall'art. 3 lett. d.

---

Il Concordato sulle scuole universitarie definisce i cantoni concordatari secondo le loro differenti funzioni:

- tutti i cantoni che hanno aderito all'accordo sono nella loro funzione cantoni concordatari membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
- i cantoni che sono enti responsabili di una scuola universitaria riconosciuta o di un istituto che dispensa un insegnamento di livello universitario, attivo nell'ambito delle formazione iniziale e riconosciuto dalla Confederazione come avente diritto ai contributi, sono inoltre definiti come cantoni aventi una scuola universitaria.

*L'art. 2 cpv. 1* del Concordato tratta il ruolo che la Costituzione e la LPSU attribuiscono ai cantoni a livello nazionale, vale a dire il coordinamento congiunto e la garanzia della qualità nell'ambito delle scuole universitarie. Tutti i cantoni, che abbiano o no la responsabilità di una scuola universitaria, possono aderire al Concordato. Non è il caso per il Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999, al quale solo i cantoni universitari hanno potuto aderire.

*Il cpv. 2* presenta la seconda funzione dei cantoni: la responsabilità delle scuole universitarie. Oggi tutti i cantoni, in una maniera o nell'altra, fanno parte di enti responsabili di una scuola universitaria, che siano soli o nel contesto di un accordo con altri cantoni. Per rappresentare gli enti responsabili delle scuole universitarie, 14 cantoni siederanno nel Consiglio delle scuole universitarie (art. 12 LPSU). I criteri sono definiti nel Concordato sulle scuole universitarie, all'art. 6 cpv. 3.

*Informazione dei parlamenti cantionali:* a complemento del diritto generale all'informazione delle commissioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati com-

petenti in materia nei confronti del Consiglio federale, l'art. 18 LPSU prevede per quest'ultimo un obbligo generale d'informare sugli «sviluppi importanti in atto nella politica universitaria svizzera». La posizione dei parlamenti cantonali in materia di collaborazione intercantonale nell'ambito delle scuole universitarie corrisponde, sul principio, a quella definita all'art. 4 della *Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI)*. Vista l'importanza delle questioni trattate e le competenze della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, è importante politicamente che i parlamenti cantonali – allo stesso titolo dell'Assemblea federale – siano informati tempestivamente sugli sviluppi importanti in atto nella politica universitaria svizzera e possano discuterne. Il coinvolgimento dei parlamenti nei processi deriva dalla necessità di una maggiore legittimazione democratica da parte della politica universitaria svizzera.

---

### **Art. 3 Campo di applicazione**

L'Accordo si applica a:

- a. università cantonali,
  - b. scuole universitarie professionali (SUP) cantonali,
  - c. alte scuole pedagogiche (ASP) cantonali, e
  - d. istituti cantonali con un insegnamento di livello universitario, attivi nell'ambito della formazione iniziale e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.
- 

I cantoni con la Confederazione devono garantire, in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, il coordinamento e la garanzia della qualità delle scuole universitarie, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche cantonali, così come degli istituti cantonali o intercantionali che dispensano un insegnamento di livello universitario, attivi nell'ambito della formazione iniziale e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.

---

### **Art. 4 Collaborazione con la Confederazione**

<sup>1</sup> Per adempiere ai loro compiti, i cantoni concordatari concludono con la Confederazione una Convenzione sulla cooperazione, conformemente all'art. 6 della LPSU.

<sup>2</sup> La Conferenza dei cantoni concordatari può stipulare con la Confederazione altre convenzioni per raggiungere gli obiettivi descritti all'art. 1.

<sup>3</sup> Nel caso di mancata conclusione o di abrogazione della Convenzione sulla cooperazione, i cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria.

---

La Confederazione, sulla base della LPSU, e i cantoni, sulla base del Concordato sulle scuole universitarie, concluderanno una Convenzione sulla cooperazione che permetterà loro di creare degli organi comuni. *L'art. 4 cpv. 1* del Concordato rinvia per questo tema all'*art. 6 LPSU*, che regola la convenzione (funzione, contenuto, statuto, firmatari). È possibile che altre convenzioni siano necessarie per eseguire dei compiti, la Conferenza dei cantoni concordatari ha nell'*art. 4 al. 2* la competenza di concludere delle nuove convenzioni, purché siano richieste per realizzare gli obiettivi definiti all'*art. 1*.

Se la Convenzione sulla cooperazione non dovesse realizzarsi, sia perché non firmata dalla Confederazione e da un numero sufficiente di cantoni sia perché abrogata, la via imposta del coordinamento congiunto sarebbe quindi fallita. Per principio questo sarebbe un caso di applicazione della competenza federale sussidiaria prevista all'*art. 63a cpv. 5 Cst*. In questa eventualità, l'*art. 4 cpv. 3* offre ai cantoni concordatari una base legale che li autorizza a intraprendere delle misure per coordinare la loro politica universitaria. Il coordinamento nel settore universitario, nella misura in cui rientri nelle competenze dei cantoni, è garantito fino a quando la regolamentazione federale entrerà in vigore.

## II Organi comuni

---

### **Art. 5 Principio**

<sup>1</sup> Per il tramite della Convenzione sulla cooperazione, i cantoni concordatari e la Confederazione creano gli organi previsti dalla LPSU per il coordinamento congiunto nel settore delle scuole universitarie.

<sup>2</sup> La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo comune tra la Confederazione e i cantoni.

<sup>3</sup> Gli altri organi comuni sono i seguenti:

- a. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- b. il Consiglio svizzero di accreditamento e l'Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità.

<sup>4</sup> Le competenze, l'organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinati dalla LPSU e dalla Convenzione sulla cooperazione.

---

*L'art. 5* del Concordato definisce, per i cantoni, la base legale che li autorizza a creare con la Confederazione gli organi comuni il cui elenco esaustivo figura nella LPSU. Il Concordato sulle scuole universitarie definisce certi organi comuni, ma rinvia alla LPSU e alla Convenzione sulla cooperazione per ciò che concerne le loro competen-

ze, l'organizzazione e le procedure decisionali. Conformemente all'art. 63a cpv. 4 Cst. la LPSU definisce le competenze che possono essere delegate agli organi comuni e fissa i principi applicabili all'organizzazione e alla procedura in materia di coordinamento. La Convenzione sulla cooperazione non può servire a creare delle nuove competenze e può pronunciarsi solo su questioni di organizzazione o di procedure secondarie.

---

### **Art. 6 Conferenza svizzera delle scuole universitarie**

<sup>1</sup> La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo superiore in materia di politica universitaria. Sia come Assemblea plenaria sia come Consiglio delle scuole universitarie vigila al coordinamento delle attività della Confederazione e dei cantoni nel settore universitario nei limiti delle competenze e delle procedure definite dalla LPSU.

<sup>2</sup> Le direttrici e i direttori della pubblica educazione dei cantoni concordatari sono membri dell'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

<sup>3</sup> Le dieci direttrici e direttori della pubblica educazione dei cantoni universitari che hanno aderito al Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999 siedono nel Consiglio delle scuole universitarie. Siedono ugualmente nel Consiglio delle scuole universitarie i direttori della pubblica educazione di quattro cantoni responsabili di una scuola universitaria in rappresentanza delle conferenze regionali della CDPE e designati ogni quattro anni. Le scuole universitarie rappresentate tramite i membri del Consiglio sono indicate nell'allegato.

<sup>4</sup> Le direttrici e i direttori della pubblica educazione esercitano personalmente il loro mandato. In caso di impedimento, e se le circostanze lo esigono, essi possono farsi sostituire da una persona con diritto di voto.

---

*L'art. 6 del Concordato riprende la definizione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie data agli art. 10 e seguenti della LPSU e rinvia direttamente alla LPSU per quanto concerne le sue competenze e procedure (modalità di riunione, composizione, competenze e procedure decisionali rispettivamente dell'Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie). Si rinvia alle spiegazioni precedentemente fornite al punto 2.*

*L'art. 6 cpv. 2 del Concordato definisce la delegazione di cantoni in seno all'Assemblea plenaria allo stesso modo che all'art. 11 cpv. 1 lett. b LPSU, secondo il quale la persona delegata per ciascun cantone deve essere un membro del Governo. Il Concordato sulle scuole universitarie precisa che i direttori della pubblica educazione dei cantoni concordatari sono membri dell'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.*

Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. b LPSU, 14 membri dei Governi dei cantoni responsabili di un'università, di una scuola universitaria professionale o di un'alta scuola pedagogica rappresentano i cantoni nel Consiglio delle scuole universitarie. L'art. 6 cpv. 3 e 4 del Concordato precisa la delegazione dei cantoni nel Consiglio.

Siedono nel Consiglio innanzitutto i dieci direttori della pubblica educazione dei cantoni universitari che hanno aderito al Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999. Il testo rinvia al Concordato universitario poiché il nuovo Concordato sulle scuole universitarie lo sostituirà. Di conseguenza la nuova struttura basata sulla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario riproduce la composizione che ha attualmente la Conferenza universitaria svizzera. Per le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche, per contro, non ci sono né simili basi legali né organi da sostituire direttamente. È in seguito alla loro adesione al Concordato universitario che i cantoni Zurigo, Berna, Vaud, Ginevra, Friburgo, San Gallo, Basilea-Città, Lucerna, Ticino e Neuchâtel hanno un membro nel Consiglio. Essi rappresentano come enti responsabili:

- la loro università,
- la loro scuola universitaria professionale, se ne hanno una,
- la loro alta scuola pedagogica, se ne hanno una,
- e ugualmente, in caso di partecipazione a delle scuole universitarie intercantonali, gli istituti membri situati sul territorio del loro cantone.

La distribuzione delle scuole universitarie intercantonali su più cantoni permette ai cantoni di poter rappresentare gli studenti che sono sul loro territorio nell'ambito del calcolo dei punti che servono alla ponderazione dei voti (cfr. art. 7).

La rappresentatività della Scuola universitaria di pedagogia speciale di Zurigo (HfH) che si basa su un Concordato firmato da 13 cantoni (AG, AI, AR, GL, GR, SG, OW, SH, SZ, SO, TG, ZH, ZG) e dal Principato del Liechtenstein è assicurata dal Canton Zurigo, dove è situata.

Oltre ai dieci seggi occupati dai cantoni universitari, quattro altri seggi devono essere attribuiti in seno al Consiglio delle scuole universitarie. Essi sono assegnati per quattro anni a ognuna delle quattro conferenze regionali della CDPE e a un cantone responsabile di una scuola universitaria. Questi quattro membri rappresentano le loro scuole universitarie professionali e le loro alte scuole pedagogiche, così come gli istituti membri delle scuole universitarie professionali o delle alte scuole pedagogiche regionali che non sono rappresentati da un altro membro del Consiglio delle scuole universitarie.

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione della Svizzera orientale (EDK-Ost) designa il membro del Consiglio delle scuole universitarie che rappresenta gli istituti membri delle Scuole universitarie professionali della Svizzera orientale situati nel Canton Grigioni, l'Alta scuola pedagogica di Sciaffusa, l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni e l'Alta scuola pedagogica di Turgovia.

Il direttore della pubblica educazione che occupa il seggio della Conferenza della Svizzera Nord-occidentale (NW EDK) rappresenta gli istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati nei cantoni di Argovia, Basilea-Campagna e Soletta, mentre che il direttore della pubblica educazione che occupa il seggio della Conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP) rappresenta gli istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nei cantoni di Vallese e Giura, gli istituti membri dell'Alta scuola pedagogica BEJUNE situati nel Canton Giura, così come l'Alta scuola pedagogica del Vallese.

Infine, anche se tutti gli istituti della Scuola universitaria professionale della Svizzera centrale (Alta scuola di Lucerna) si trovano attualmente nel Canton Lucerna, il direttore della pubblica educazione che occupa il seggio della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione della Svizzera centrale (BKZ) può rappresentare teoricamente, oltre all'Alta scuola pedagogica di Svitto (a partire dal 2013) e dell'Alta scuola pedagogica di Zugo (a partire dal 2013), anche gli istituti della Scuola universitaria professionale della Svizzera centrale situati fuori dal Canton Lucerna (cfr. commento all'art. 7 pag. 21 e seguenti).

La rappresentatività di tutte le scuole universitarie cantonali è assicurata, al massimo, dai 14 direttori della pubblica educazione, come prescrive la legge all'art. 12 cpv. 1 lett. b. La modalità secondo la quale le scuole universitarie sono rappresentate tramite i membri del Consiglio delle scuole universitarie è indicata nell'allegato del Concordato.

---

#### **Art. 7 Ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie**

Nell'intento di ponderare i voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all'art. 17 LPSU, a ogni membro cantonale del Consiglio delle scuole universitarie è attribuito un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati nelle scuole universitarie e al numero di studenti degli istituti membri delle scuole universitarie intercantonali situati sul suo territorio. I membri del Consiglio ottengono come minimo 1 punto. L'attribuzione dei punti è precisata nell'allegato.

---

La procedura decisionale del Consiglio delle scuole universitarie è più dettagliata di quella dell'Assemblea plenaria (cfr. il punto 2.5). Secondo l'art. 17 LPSU, la maggior parte delle decisioni devono ottenere non solo la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei membri presenti e il voto della Confederazione, ma anche la maggioranza semplice dei punti attribuiti dal Concordato ai rappresentanti dei cantoni in funzione del numero dei loro studenti. Questa regolamentazione permette di preservare, da una parte, la capacità d'azione del Consiglio delle scuole universitarie e dall'altra la portata generale e la larga rappresentatività delle sue decisioni. Il numero di punti attribuiti è proporzionale al numero di studenti delle scuole universitarie che il cantone rappresenta e, se del caso, degli istituti membri delle scuole universitarie intercantionali situati sul suo territorio.

Il numero di punti sarà ridefinito ogni due anni sulla base degli effettivi più recenti e suddiviso tra i cantoni che hanno aderito al Concordato. La ripartizione è indicata nell'allegato del Concordato. Il calcolo dei punti è stato fatto sulla base dei dati del numero di studenti fornito dall'Ufficio federale di statistica (UFS), più precisamente quelli dell'anno 2010/2011 e 2011/2012, senza la formazione continua e senza i corsi di specializzazione o i corsi postuniversitari. La formazione continua non è stata considerata perché non è finanziata dal potere pubblico (i costi sono di principio interamente coperti dai partecipanti dei corsi).

I punti sono ripartiti proporzionalmente al numero di studenti che ogni cantone rappresenta. Il principio è il seguente: gli enti responsabili ricevono un punto ogni mille studenti (valori  $\leq 499$  arrotondato al migliaio inferiore  $\geq 500$  al migliaio superiore). Sulla base delle ripartizioni effettuate, il cantone che rappresenta l'effettivo più numeroso si vede attribuire 42 punti, mentre il cantone che rappresenta l'effettivo minore riceve, almeno 1 punto (il numero di studenti complessivo delle alte scuole pedagogiche di Svitto e Zugo è attualmente inferiore a 500). Il numero totale di punti attribuiti attualmente è di 170.

I punti sono calcolati ogni due anni sulla base delle medie degli anni precedenti. La Conferenza dei cantoni concordatari pubblica il risultato di questo calcolo aggiornando l'allegato dell'Accordo. I punti che figurano nella tabella seguente sono basati sulla media degli effettivi degli studenti nel 2010/2011 e 2011/2012 (fonte: Ufficio federale di statistica) e sulle indicazioni fornite dai cantoni (studenti delle scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche intercantionali sul territorio del cantone).

---

## **Art. 8 Finanziamento degli organi comuni**

<sup>1</sup> I cantoni concordatari partecipano al massimo al 50% dei costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, conformemente all'art. 9 cpv. 2 della LPSU.

<sup>2</sup> La partecipazione prevista al cpv. 1 è finanziata dai cantoni concordatari secondo la seguente ripartizione:

- a. una metà in proporzione alla loro popolazione;
- b. l'altra metà dagli enti responsabili di una scuola universitaria, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano.

<sup>3</sup> Gli enti responsabili di una scuola universitaria partecipano al massimo al 50%, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano,

- a. ai costi della Conferenza dei rettori che derivano dall'assunzione dei compiti previsti dalla LPSU
- b. e ai costi del Consiglio svizzero di accreditamento e dell'Agenzia di accreditamento, solo se i costi non sono coperti dagli emolumenti previsti dall'art 35 cpv. 1 della LPSU.

<sup>4</sup> Gli enti responsabili intercantonali definiscono nei loro concordati la modalità di ripartizione di questi costi fra i cantoni interessati.

<sup>5</sup> I principi in base ai quali la Conferenza svizzera delle scuole universitarie definisce l'assunzione dei costi della Conferenza dei rettori sono indicati nella Convenzione sulla cooperazione.

---

*L'art. 8 cpv. 1 del Concordato definisce la partecipazione dei cantoni concordatari ai costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.*

Secondo l'art. 9 LPSU la Confederazione assume i costi della gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie perché ciò le compete. Si tratta delle spese generali e del personale destinati alla preparazione e in seguito alle decisioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie che sono imputabili al dipartimento federale incaricato del dossier. Può comprendere per esempio il calcolo dei fabbisogni finanziari, i lavori preparatori necessari alla definizione dei costi di riferimento, la redazione di disposizioni concernenti i cicli di studio e la regolamentazione del passaggio da uno all'altro o ancora la preparazione delle decisioni di assegnazione di contributi legati a dei progetti. L'assunzione da parte della Confederazione dei costi legati a questi ambiti di attività è oggettivamente giustificata da una parte per il ruolo direttivo assunto dalla Confederazione in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie e dall'altra per il fatto che una parte importante dei lavori amministrativi ricorrenti sono di competenza della Confederazione (compresa la ripartizione dei sussidi di base o la prevista evoluzione dei contributi vincolati a progetti). Per il Segretariato generale della CDPE, le risorse attuali dell'Unità di coordinamento delle Scuole universitarie saranno sufficienti per collaborare con la Confederazione nell'ambito della gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

Per i costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie che non dipendono in senso stretto dall'amministrazione, la LPSU prevede un'altra attribuzione. Questi costi sono assunti per metà dalla Confederazione e per l'altra metà dai cantoni. Si tratta per esempio dei costi legati a dei mandati (valutazioni, rapporti, ecc.), dei costi strutturali delle commissioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie o dei costi delle riunioni della Conferenza (affitto della sala, pernottamento, ecc.). *L'art. 8 cpv. 1* riprende i contenuti dell'art. 9 cpv. 2 LPSU per ribadire che i cantoni partecipino al massimo al 50% a queste spese.

*L'art. 8 cpv. 2* del Concordato tratta un oggetto specifico ai cantoni: la ripartizione dei costi assunti congiuntamente con la Confederazione. Considerando le due modalità di riunione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella forma di Assemblea plenaria e di Consiglio delle scuole universitarie e delle loro competenze e visto che l'attività degli organi comuni ha come scopo la promozione e il coordinamento delle scuole universitarie, la disposizione prevede una ripartizione a due livelli.

- Visto che tutti i cantoni concordatari traggono beneficio dal coordinamento e dalla promozione delle scuole universitarie e che tutti hanno diritto a partecipare alle decisioni dell'Assemblea plenaria e ne condividono la responsabilità nell'ambito del settore universitario, la lett. a precisa che la metà dei costi attribuiti sono a carico dei cantoni concordatari in rapporto alla loro popolazione.
- Visto che il coordinamento e la promozione delle scuole universitarie porta benefici alle stesse scuole universitarie, è corretto che una parte della ripartizione dei costi sia definita dalla dimensione di questi istituti, misurata in base al numero degli studenti; dato che i voti al Consiglio delle scuole universitarie sono ponderati in modo diverso, la lett. b precisa che l'altra metà dei costi a carico dei cantoni sono ripartiti tra i cantoni responsabili di una scuola universitaria proporzionalmente al peso del loro voto (cioè in base al numero dei loro studenti). Gli enti intercantionali definiscono tra loro, per la propria scuola universitaria, la ripartizione dei costi che spettano loro in base alla rappresentatività nel Consiglio.

*L'art. 8 cpv. 3* del Concordato fissa la partecipazione massima (50%) dei cantoni nell'assunzione dei costi della Conferenza dei rettori, del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua Agenzia. Spetta ai cantoni responsabili delle scuole universitarie, considerata la loro competenza nell'ambito del Consiglio delle scuole universitarie e del peso dei loro voti, assumere tali costi proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano. La Convenzione sulla cooperazione prevede all'art. 7 cpv. 1 e 2 che la Confederazione e i cantoni firmatari del Concordato sulle scuole universitarie partecipino per metà a questi costi definiti. Lo stesso art. 7 della Convenzione sulla cooperazione precisa che la Confederazione e i cantoni si assumono insieme i co-

sti della Conferenza dei rettori «risultati dallo svolgimento dei compiti previsti dalla LPSU» e quelli del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua Agenzia «purché non siano coperti dagli emolumenti previsti all'art. 35 cpv. 1 LPSU».

La LPSU prevede in effetti che i costi di gestione e del personale del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua Agenzia sono, se possibile, coperti dagli emolumenti prelevati durante la procedura di accreditamento. Questi emolumenti, raccolti dalle scuole universitarie per realizzare gli accreditamenti chiesti e per le decisioni che le competono, sono di conseguenza a carico dei bilanci delle scuole universitarie. L'assunzione dei costi da parte della Confederazione e dei cantoni si riferisce al saldo che potrebbe risultare dopo la deduzione degli emolumenti prelevati per le spese generali destinate ad assicurare il funzionamento e per le uscite occasionali per compiti permanenti di sviluppo.

L'assunzione dei costi degli «altri organi comuni» deve, secondo l'art. 9 cpv. 3 LPSU essere regolata dall'Assemblea plenaria basandosi sulla Convenzione sulla cooperazione. *L'art. 8 cpv. 3* del Concordato riprende questa disposizione per quanto riguarda il finanziamento della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie e quello del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua Agenzia. Quest'ultima si organizza da sé: essa sarà probabilmente finanziata in gran parte, come oggi, dai contributi dei suoi membri, quindi a carico delle scuole universitarie. Per i compiti permanenti che le saranno attribuiti dalla Convenzione sulla cooperazione, così come per i mandati che le attribuirà la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, l'Agenzia sarà probabilmente indennizzata da un contributo della Confederazione e dei cantoni. Tuttavia bisogna prevedere una parte di finanziamento posta a carico dei cantoni, suddivisa tra loro secondo il sistema previsto all'art. 8 cpv. 2 del Concordato. L'organizzazione concreta dell'assunzione dei costi della Conferenza dei rettori sarà decisa, lo ricordiamo, dall'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie che si basa sulla Convenzione sulla cooperazione.

Secondo i lavori preparatori attualmente in corso da parte di un gruppo di lavoro della Confederazione e dei cantoni (SER, UFFT, SG CUS, SG CDPE), i costi della Conferenza delle scuole universitarie, della Conferenza dei rettori, del Consiglio svizzero di accreditamento e della sua Agenzia indotti dalla LPSU e da finanziare in comune, dovrebbero essere compresi tra 5 e 6 milioni di franchi all'anno. Se i costi sono finanziati in parti uguali tra Confederazione e cantoni, allora ci saranno dai 2,5 ai 3 milioni di franchi da suddividere ogni anno tra i cantoni. La base legale, i compiti e le risorse di finanziamento sono troppo diversi affinché si possano comparare direttamente i costi degli organi attuali con quelli futuri. Si può tuttavia prevedere che il contributo finanziario dei cantoni per il coordinamento delle scuole universitarie sarà meno elevato di oggi; in ogni caso la ripartizione tra i cantoni non sarà più la stessa.

### III Conferenza dei cantoni concordatari

---

#### **Art. 9 Composizione e organizzazione**

<sup>1</sup> La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dai direttori e dalle direttrici della pubblica educazione dei cantoni che hanno aderito all'Accordo. Essa si costituisce in modo autonomo.

<sup>2</sup> Essa prende le decisioni di sua competenza con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

---

La Conferenza dei cantoni concordatari si compone dei direttori della pubblica educazione dei cantoni che hanno aderito al Concordato sulle scuole universitarie. Sebbene l'art. 63a Cst., che prevede una conduzione comune nell'ambito delle scuole universitarie tra Confederazione e cantoni, parta implicitamente dal principio che tutti i cantoni partecipano al coordinamento e alla garanzia della qualità nel settore delle scuole universitarie, i cantoni restano liberi di aderire o meno al Concordato.

---

#### **Art. 10 Compiti e competenze**

<sup>1</sup> La Conferenza dei cantoni concordatari è responsabile dell'esecuzione dell'Accordo. Essa ha, in particolare, la competenza di concludere delle convenzioni in base all'art. 4 e di fissare ogni due anni i punti che servono alla ponderazione dei voti in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all'art. 7.

<sup>2</sup> Per l'elezione alla vicepresidenza essa propone all'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie due direttori o direttrici della pubblica educazione.

---

La Conferenza dei cantoni concordatari ha competenze generali per l'esecuzione dell'accordo. Come Conferenza ha competenza per concludere le convenzioni evocate all'art. 4 del Concordato e, di conseguenza, per concludere la Convenzione sulla cooperazione tra la Confederazione e i cantoni. Inoltre essa stabilisce ogni due anni, in base ai calcoli svolti i punti che permettono di ponderare i voti nel Consiglio delle scuole universitarie e li pubblica nell'allegato dell'accordo.

Secondo l'art. 10 cpv. 2 del Concordato sulle scuole universitarie, la Conferenza dei cantoni concordatari ha anche la competenza di proporre all'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie due direttori della pubblica educazione scelti tra i suoi membri per l'elezione alla vicepresidenza.

## IV Finanziamento intercantonale delle scuole universitarie

---

### **Art. 11 Contributi intercantionali alle scuole universitarie**

I contributi intercantionali alle scuole universitarie sono versati sulla base dell'Accordo intercantonale sulle università (AIU) del 20 febbraio 1997 e dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 12 giugno 2003.

---

I contributi intercantionali alle scuole universitarie saranno versati sulla base dei due accordi esistenti di finanziamento e di libera circolazione, l'Accordo intercantonale sulle università (AIU) del 20 febbraio 1997 e l'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 12 giugno 2003.

Il finanziamento delle alte scuole pedagogiche si inserisce nel contesto di applicazione dell' ASUP.

## V Protezione dei titoli

---

### **Art. 12 Protezione delle denominazioni e dei titoli**

<sup>1</sup> La protezione della denominazione di scuola universitaria è assicurata conformemente all'art. 62 della LPSU.

<sup>2</sup> Tutte le persone che portano un titolo protetto dal diritto cantonale o intercantonale senza possedere i diplomi riconosciuti che conferiscono tale titolo o chi si serve di un titolo, lasciando supporre di aver ottenuto un diploma riconosciuto, è punito con una multa o con la prigione. La negligenza è punibile. Il perseguimento penale è di competenza dei cantoni.

---

*L'art. 12 del Concordato definisce a livello intercantonale la protezione della denominazione degli istituti di tipo universitario: gli istituti che non beneficiano di un accreditamento istituzionale non hanno il diritto di portare il nome di *università*, *scuola universitaria professionale* o *alta scuola pedagogica*, né alcun nome proveniente da queste denominazioni, né i loro equivalenti inglesi: *University*, *University of Applied Sciences* o *University of Teacher Education*. La formulazione della protezione delle denominazioni si riferisce alle disposizioni della LPSU (art. 62).*

L'art. 62 cpv. 2 LPSU prevede che la protezione dei titoli conferiti ai diplomati delle scuole universitarie è assicurata dalle basi legali degli istituti. Per evitare delle

differenze nei regolamenti cantonali *l'art. 12 cpv. 2* definisce la protezione dei titoli a livello intercantonale. Il perseguimento penale è di competenza dei cantoni.

## VI Disposizioni finali

---

### **Art. 13 Esecuzione**

<sup>1</sup> Il Segretariato generale della CDPE assicura l'esecuzione dell'Accordo. Esso cura, in collaborazione con i responsabili dei servizi cantonali coinvolti, gli affari correnti della Conferenza dei cantoni concordatari come pure gli altri incarti della politica del settore universitario della CDPE e collabora con l'ufficio federale competente.

<sup>2</sup> La collaborazione con il citato ufficio federale per la gestione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie è assicurata dai responsabili dei servizi cantonali rappresentati nel Consiglio e da una persona del Segretariato generale della CDPE.

<sup>2</sup> I costi generati dall'attuazione dell'Accordo sono ripartiti tra i cantoni concordatari in funzione della loro popolazione e secondo i termini dell'art. 8.

---

Ai sensi dell'*art. 13 cpv. 1* del Concordato nell'ambito dell'esecuzione del Concordato sulle scuole universitarie, il Segretariato generale della CDPE effettua in collaborazione con i responsabili dei servizi cantonali interessati i lavori correnti della Conferenza dei cantoni concordatari, compreso il lavoro di preparazione degli affari della stessa Conferenza, tratta gli altri dossier politici della CDPE in materia di scuole universitarie e collabora con l'ufficio federale incaricato della gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Una collaborazione continua a livello amministrativo è necessaria nell'intento di integrare già al momento dei lavori preparatori il punto di vista e gli strumenti dei cantoni, come pure nella fase esecutiva. Ciò riguarda ad esempio i lavori che assicura già il Segretariato generale della CDPE (in applicazione del diritto attuale in seno al Consiglio svizzero delle SUP e nel contesto della collaborazione con la Conferenza universitaria svizzera, il DFE e DFI).

*L'art. 13 cpv. 2* regola la collaborazione con l'ufficio federale competente per quanto concerne la gestione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie. Per quanto riguarda i cantoni sono implicati in questa collaborazione i responsabili dei servizi cantonali interessati nel Consiglio delle scuole universitarie e una persona del Segretariato generale della CDPE.

*L'art. 13 cpv. 3* del Concordato prevede una ripartizione tra i cantoni concordatari, in funzione della loro popolazione, dei costi generali per l'esecuzione dell'accordo che non sono coperti in base dell'art. 8 del Concordato. Si tratta di costi già esistenti e

imputati al Concordato scolastico del 1970, per le attività nell'ambito della collaborazione intercantonale nel settore delle scuole universitarie, se non già coperte dall'AIU e dall'ASUP.

---

#### **Art. 14 Risoluzione delle controversie**

<sup>1</sup> Le controversie generate dal presente Accordo si regolamentano secondo la procedura prevista nella Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI) del 24 giugno 2005.

<sup>2</sup> Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide in applicazione dell'art. 120 cpv. 1 lett. b della legge sul Tribunale federale.

---

Per quanto riguarda le disposizioni del Concordato relative alla composizione del Consiglio delle scuole universitarie e la ponderazione dei voti, appare ragionevole e legittimo applicare le procedure definite dal CQI nel contenzioso derivante dal Concordato: per questa ragione il Concordato rinvia a tale procedura. Se la controversia non può essere risolta si può fare ricorso al Tribunale federale in virtù dell'art. 120 cpv. 1 lett. b della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF).

---

#### **Art. 15 Adesione**

L'adesione al presente Accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

---

La procedura di ratifica condotta in ogni cantone si svolge in conformità al diritto cantonale. Il Governo cantonale comunica l'adesione al comitato della CDPE.

---

#### **Art. 16 Revoca**

La revoca dall'Accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della CDPE. Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

---

Un cantone che ha aderito al Concordato ha pure il diritto di rescindere l'accordo comunicando la propria decisione al Comitato della CDPE. Il termine di revoca è di tre anni civili. Per gli altri cantoni concordatari l'accordo resta integralmente in vigore.

---

**Art. 17 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il Comitato della CDPE mette in vigore il presente Accordo quando almeno 14 cantoni vi avranno aderito, fra cui almeno 7 cantoni firmatari del Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999, ma al più presto alla data d'entrata in vigore della LPSU.

<sup>2</sup> L'entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.

---

La disposizione relativa all'entrata in vigore del Concordato sulle scuole universitarie è simile all'art. 12 del Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999, in base al quale è necessario «più della metà dei cantoni universitari» (vale a dire almeno 6 cantoni universitari). Allo stesso modo, secondo *l'art. 17 cpv. 1* del Concordato, il Comitato della CDPE mette in vigore l'accordo quando almeno 14 cantoni (la metà dei cantoni + 1) vi avranno aderito e, condizione supplementare, che almeno 7 (ciò che corrisponde ai due terzi) facciano parte dei cantoni firmatari del Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria. Esigere la maggioranza dei cantoni e la maggioranza dei due terzi dei cantoni universitari, cioè membri dell'attuale Concordato universitario che sarà successivamente abrogato, permetterà una rapida messa in atto del mandato costituzionale definito all'art. 63a Cst. e concretizzato dall'emanazione della LPSU.

L'entrata formale in vigore dell'Accordo necessita di una decisione del Comitato della CDPE. Conformemente all'art. 48 cpv. 3 Cst. la decisione deve essere comunicata alla Confederazione.

# 4 IL CONCORDATO

## Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie). Testo del 21 giugno 2012 posto in consultazione

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto l'art. 63a, cpv. 3 et 4 della Costituzione federale (Cst.), decide:

### I Disposizioni generali

#### Art. 1 Scopo

L'Accordo regola la collaborazione dei cantoni concordatari tra di loro e con la Confederazione per il coordinamento svolto nel settore universitario svizzero. In particolare esso crea le basi necessarie alla realizzazione, con la Confederazione, dei compiti comuni definiti dalla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LPSU)<sup>1</sup>, per:

- a. assicurare il coordinamento, la qualità e la competitività del settore universitario svizzero, segnatamente creando degli organi comuni;
- b. regolamentare la garanzia della qualità e l'accREDITamento;
- c. garantire la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
- d. attuare gli obiettivi definiti all'art. 3 della LPSU.

#### Art. 2 Cantoni concordatari

<sup>1</sup> I cantoni concordatari sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e partecipano, insieme alla Confederazione, al coordinamento del settore universitario.

<sup>2</sup> È considerato cantone universitario un cantone che è responsabile di una scuola universitaria riconosciuta o di un istituto definito dall'art. 3 lett. d.

---

1 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario, del 30 settembre 2011 (LPSU).

### **Art. 3 Campo di applicazione**

L'Accordo si applica a:

- a. università cantonali,
- b. scuole universitarie professionali (SUP) cantonali,
- c. alte scuole pedagogiche (ASP) cantonali, e
- d. istituti cantonali con un insegnamento di livello universitario, attivi nell'ambito della formazione iniziale e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.

### **Art. 4 Collaborazione con la Confederazione**

<sup>1</sup> Per adempiere ai loro compiti, i cantoni concordatari concludono con la Confederazione una Convenzione sulla cooperazione, conformemente all'art. 6 della LPSU.

<sup>2</sup> La Conferenza dei cantoni concordatari può stipulare con la Confederazione altre convenzioni per raggiungere gli obiettivi descritti all'art.1.

<sup>3</sup> Nel caso di mancata conclusione o di abrogazione della Convenzione sulla cooperazione, i cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria.

## **II Organi comuni**

### **Art. 5 Principio**

<sup>1</sup> Per il tramite della Convenzione sulla cooperazione, i cantoni concordatari e la Confederazione creano gli organi previsti dalla LPSU per il coordinamento congiunto nel settore delle scuole universitarie.

<sup>2</sup> La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo comune tra la Confederazione e i cantoni.

<sup>3</sup> Gli altri organi comuni sono i seguenti:

- a. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
- b. il Consiglio svizzero di accreditamento e l'Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità.

<sup>4</sup> Le competenze, l'organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinati dalla LPSU e dalla Convenzione sulla cooperazione.

### **Art. 6 Conferenza svizzera delle scuole universitarie**

<sup>1</sup> La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l'organo superiore in materia di politica universitaria. Sia come Assemblea plenaria sia come Consiglio delle scuole universi-

tarie vigila al coordinamento delle attività della Confederazione e dei cantoni nel settore universitario nei limiti delle competenze e delle procedure definite dalla LPSU.

<sup>2</sup> Le direttrici e i direttori della pubblica educazione dei cantoni concordatari sono membri dell'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

<sup>3</sup> Le dieci direttrici e direttori della pubblica educazione dei cantoni universitari che hanno aderito al Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999 siedono nel Consiglio delle scuole universitarie. Siedono ugualmente nel Consiglio i direttori della pubblica educazione di quattro cantoni responsabili di una scuola universitaria in rappresentanza delle conferenze regionali della CDPE e designati ogni quattro anni. Le scuole universitarie rappresentate tramite i membri del Consiglio sono indicate nell'allegato.

<sup>4</sup> Le direttrici e i direttori della pubblica educazione esercitano personalmente il loro mandato. In caso di impedimento, e se le circostanze lo esigono, essi possono farsi sostituire da una persona con diritto di voto.

#### **Art. 7 Ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie**

Nell'intento di ponderare i voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all'art. 17 LPSU, a ogni membro cantonale del Consiglio delle scuole universitarie è attribuito un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati nelle scuole universitarie e al numero di studenti degli istituti membri delle scuole universitarie intercantionali situati sul suo territorio. I membri del Consiglio ottengono come minimo 1 punto. L'attribuzione dei punti è precisata nell' allegato.

#### **Art. 8 Finanziamento degli organi comuni**

<sup>1</sup> I cantoni concordatari partecipano al massimo al 50% dei costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, conformemente all'art. 9 cpv. 2 della LPSU.

<sup>2</sup> La partecipazione prevista al cpv. 1 è finanziata dai cantoni concordatari secondo la seguente ripartizione:

- a. una metà in proporzione alla loro popolazione;
- b. l'altra metà dagli enti responsabili di una scuola universitaria, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano.

<sup>3</sup> Gli enti responsabili di una scuola universitaria partecipano al massimo al 50%, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano,

- a. ai costi della Conferenza dei rettori che derivano dall'assunzione dei compiti previsti dalla LPSU
- b. e ai costi del Consiglio svizzero di accreditamento e dell'Agenzia, accreditamento solo se i costi non sono coperti dagli emolumenti previsti dall'art 35 cpv. 1 della LPSU.

<sup>4</sup> Gli enti responsabili intercantionali definiscono nei loro concordati la modalità di ripartizione di questi costi fra i cantoni interessati.

<sup>5</sup> I principi in base ai quali la Conferenza svizzera delle scuole universitarie definisce l'assunzione dei costi della Conferenza dei rettori sono indicati nella Convenzione sulla cooperazione.

### **III Conferenza dei cantoni concordatari**

#### **Art. 9 Composizione e organizzazione**

<sup>1</sup> La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dai direttori e dalle direttrici della pubblica educazione dei cantoni che hanno aderito all'Accordo. Essa si costituisce in modo autonomo.

<sup>2</sup> Essa prende le decisioni di sua competenza con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

#### **Art. 10 Compiti e competenze**

<sup>1</sup> La Conferenza dei cantoni concordatari è responsabile dell'esecuzione dell'Accordo. Essa ha, in particolare, la competenza di concludere delle convenzioni in base all'art. 4 e di fissare ogni due anni i punti che servono alla ponderazione dei voti in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all'art. 7.

<sup>2</sup> Per l'elezione alla vicepresidenza essa propone all'Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie due direttori o direttrici della pubblica educazione.

### **IV Finanziamento intercantonale delle scuole universitarie**

#### **Art. 11 Contributi intercantionali alle scuole universitarie**

I contributi intercantionali alle scuole universitarie sono versati sulla base dell'Accordo intercantonale sulle università (AIU) del 20 febbraio 1997<sup>2</sup> e dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 12 giugno 2003<sup>3</sup>.

---

**2 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cap. 3.1.**

**3 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cap. 3.3.**

## **V Protezione dei titoli**

### **Art. 12 Protezione delle denominazioni e dei titoli**

<sup>1</sup> La protezione della denominazione di scuola universitaria è assicurata conformemente all'art. 62 della LPSU.

<sup>2</sup> Tutte le persone che portano un titolo protetto dal diritto cantonale o intercantonale senza possedere i diplomi riconosciuti che conferiscono tale titolo o chi si serve di un titolo, lasciando supporre di aver ottenuto un diploma riconosciuto, è punito con una multa o con la prigione. La negligenza è punibile. Il perseguimento penale è di competenza dei cantoni.

## **VI Disposizioni finali**

### **Art. 13 Esecuzione**

<sup>1</sup> Il Segretariato generale della CDPE assicura l'esecuzione dell'Accordo. Esso cura, in collaborazione con i responsabili dei servizi cantonali coinvolti, gli affari correnti della Conferenza dei cantoni concordatari come pure gli altri incarti della politica del settore universitario della CDPE e collabora con l'ufficio federale competente.

<sup>2</sup> La collaborazione con il citato ufficio federale per la gestione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie è assicurata dai responsabili dei servizi cantonali rappresentati nel Consiglio e da una persona del Segretariato generale della CDPE.

<sup>2</sup> I costi generati dall'attuazione dell'Accordo sono ripartiti tra i cantoni concordatari in funzione della loro popolazione e secondo i termini dell'art. 8.

### **Art. 14 Risoluzione delle controversie**

<sup>1</sup> Le controversie generate dal presente Accordo si regolamentano secondo la procedura prevista nella Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (COI) del 24 giugno 2005.

<sup>2</sup> Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide in applicazione dell'art. 120 cpv. 1 lett. b della legge sul Tribunale federale<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110

### **Art. 15 Adesione**

L'adesione al presente Accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

### **Art. 16 Revoca**

La revoca dall'Accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della CDPE. Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

### **Art. 17 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il Comitato della CDPE mette in vigore il presente Accordo quando almeno 14 cantoni vi avranno aderito, fra cui almeno 7 cantoni firmatari del Concordato intercantonale sulla collaborazione universitaria del 9 dicembre 1999, ma al più presto alla data d'entrata in vigore della LPSU.

<sup>2</sup> L'entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.

Berna, il [data]

A nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:  
Isabelle Chassot

Il segretario generale:  
Hans Ambühl

### **Allegato**

Rappresentatività in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all'art. 6 e attribuzione dei punti per la ponderazione dei voti per le decisioni del citato Consiglio, conformemente all'art. 7.

I punti sono calcolati ogni due anni in base alla media degli anni precedenti. La Conferenza dei cantoni concordatari pubblica il risultato del calcolo atualizzando questo allegato dell'Accordo. I punti indicati qui di seguito sono basati sulla media degli studenti effettivi 2010/2011 e 2011/12 (fonte: Ufficio federale di statistica) e sulle indicazioni fornite dai cantoni.

## Rappresentatività nel Consiglio delle scuole universitarie e attribuzione dei punti

Rappresentatività dei responsabili istituzionali nell'ambito del Consiglio delle scuole universitarie	Punti
<b>Zurigo:</b> Università di Zurigo, Scuola universitaria professionale zurighese, Alta scuola pedagogica di Zurigo, Scuola universitaria intercantonale di pedagogia speciale	42
<b>Berna:</b> Università di Berna, Scuola universitaria professionale bernese, Alta scuola pedagogica di Berna (tedesco), istituti membri dell'Alta scuola pedagogica BEJUNE situati nel Canton Berna	22
<b>Vaud:</b> Università di Losanna e Alta scuola pedagogica del Canton Vaud, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Canton Vaud	19
<b>Ginevra:</b> Università di Ginevra, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Canton Ginevra	18
<b>Basilea-Città:</b> Università di Basilea, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati nel Cantone di Basilea-Città	15
<b>Friburgo:</b> Università di Friburgo, Alta scuola pedagogica friborghese e istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Canton Friburgo	11
<b>San Gallo:</b> Università di San Gallo, Alta scuola pedagogica del Canton San Gallo, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale situati nel Canton San Gallo	11
<b>Lucerna:</b> Università di Lucerna, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera centrale situati nel Canton Lucerna (Alta scuola di Lucerna), Alta scuola pedagogica di Lucerna (a partire dal 2013)	9
<b>Ticino:</b> Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana	6
<b>Neuchâtel:</b> Università di Neuchâtel, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Canton di Neuchâtel, istituti membri dell'Alta scuola pedagogica BEJUNE situati nel Canton di Neuchâtel	6
<b>Seggio della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione della Svizzera Nord-Occidentale (NW EDK):</b> istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati nei cantoni di Argovia, Basilea-Campagna e Soletta	6
<b>Seggio della Conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della Svizzera Romanda e del Ticino (CIIP):</b> istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale situati nei cantoni di Vallese e Giura, istituti membri dell'Alta scuola pedagogica BEJUNE situati nel Canton Giura, Alta scuola pedagogica del Vallese	2
<b>Seggio della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione della Svizzera Orientale (EDK-Ost):</b> istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale situati nel Canton Grigioni, Alta scuola pedagogica di Sciaffusa, Alta scuola pedagogica dei Grigioni, Alta scuola pedagogica di Turgovia	2
<b>Seggio della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione della Svizzera Centrale (BKZ):</b> istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera centrale (Scuola universitaria di Lucerna) situati fuori dal Canton Lucerna, Alta scuola pedagogica di Svitto (a partire dal 2013), Alta scuola pedagogica di Zugo (a partire dal 2013)	1

## 5 APPROFONDIMENTI

- Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,  
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/6629.pdf>
- Messaggio del 29 maggio 2009 relativo alla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,  
<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2009/3925.pdf>
- Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999,  
[www.cus.ch](http://www.cus.ch) > Descrizione > Basi giuridiche > Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria

## ALLEGATI

## Allegato 1: Effettivo degli studenti per ogni membro del Consiglio delle scuole universitarie

Cantoni	2010/2011			2011/2012			2010/11 + 2011/12			Media
	UNI	SUP	ASP	Totale	UNI	SUP	ASP	Totale		
Zurigo: UNI, SUP, ASP, HfH	25'526	12'880	2'922	41'328	25'515	13'472	2'988	41'975	83'303	4'1652
Berna: UNI, SUP, ASP, <ASP BEJUNE	13'650	5'654	2'289	21'593	14'125	5'977	2'400	22'502	44'095	22'048
Vaud: UNI, <SUP, ASP	11'798	5'827	1'158	18'783	11'937	5'464	1'279	18'680	37'463	18'732
Ginevra: UNI, <SUP	13'980	4'134		18'114	14'159	4'304		18'463	36'577	18'289
Basilea-Città: UNI, <SUP	11'785	2'952		14'737	11'961	3'144		15'105	29'842	14'921
Friburgo: UNI, <SUP, ASP	9'282	1'661	325	11'268	9'477	1'746	360	11'583	22'851	11'426
San Gallo: UNI, <SUP, ASP	6'487	2'933	920	10'340	6'844	3'205	1'089	11'138	21'478	10'739
Lucerna: UNI, SUP, ASP	2'430	4'859	1'250	8'539	2'559	5'164	1'367	9'090	17'629	8'815
Ticino: UNI, SUPSI	2'668	3'072		5'740	2'640	3'336		5'976	11'716	5'858
Neuchâtel: UNI, <SUP, <ASP BEJUNE	4'088	1'264	300	5'652	4'246	1'264	300	5'810	11'462	5'731
NW EDK: SUP SO, AG, BL		5'708		5'708		5'750		5'750	11'458	5'729
CI: P: SUP VS, ASP VS, <ASP BEJUNE		1'126	362	1'488		1'173	382	1'555	3'043	1'522
EDK-Öst: SUP GR, ASP SH, GR, TG		1'372	953	2'325		1'440	1'060	2'500	4'825	2'413
BKZ: ASP ZG, SZ			469	469		521		521	990	495

Fonti: Ufficio federale di statistica, indicazioni dei cantoni  
 Studenti in cicli di licenza/diploma, bachelor, master, dottorato (senza formazione continua, specializzazioni e corsi postuniversitari); GDPE/IDES, 25.5.2012

## Allegato 2: Cantoni responsabili di scuole universitarie pubbliche

	ZH	BE	VD	GE	BS	BL	FR	SG	LU	NE	TI	AG	SO	TG	SH	VS	GR	JU	NW	OW	UR	ZG	SZ	AR	AI	GL	
UNIZH	ZH																										
UNI/BE		BE																									
UNI/VD			VD																								
UNI/GE				GE																							
UNI/Basiliea					BS	BL																					
UNI/FR							FR																				
UNI/SG								SG																			
UNI/LU									LU																		
UNI/NE										NE																	
UNI/TI											TI																
SUPZH	ZH																										
SUP/BE		BE																									
SUP-/SO		BE	VD	GE			FR			NE						VS		JU									
SUP/NW					BS	BL						AG	SO														
SUP/O								SG																			
HE/LU/SUPZ									LU																		
SUP/TI											TI																
ASP/VD																											
ASP/FR																											
ASP/BE/JUNE		BE								NE								JU									
ASP/VS																VS											
ASP/ZH			ZH																								
ASP/BE																											
ASP/Z?																											
ASP/SG								SG																			
ASP/TG														TG													
ASP/GR																									GR		
ASP/SH																									SH		
HRH									SG			AG	SO					GR							OW		
																											GL

<sup>1</sup> Revoca per settembre 2014

<sup>2</sup> Tripartizione in ASP LU, ASP SZ, ASP ZG prevista nel 2013

Fonte: Segretariato generale CDPE, 2012

## **Allegato 3: art. 63a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera**

del 18 aprile 1999 (Stato al 1° gennaio 2011) [Estratto]

### **Art. 63a Scuole universitarie**

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.

<sup>2</sup> La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.

<sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.

<sup>4</sup> Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.

<sup>5</sup> Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

